



VERBALE DELLA SEDUTA N. 27

L'anno 2026, addì 18 del mese di marzo, alle ore 9.35 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, presso la sede di via in Arcione, 71 come da convocazione del Presidente prot. n.319 del 12 marzo 2026.

Sono presenti:

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO	Presidente
Per. Ind. Amos GIARDINO	Vice Presidente Vicario
Per. Ind. Sergio COMISSO	Vice Presidente
Per. Ind. Antonio PERRA	Consigliere Segretario
Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Mario BRACAGLIA	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Stefano CERVI	Consigliere Nazionale
Dott. Per. Ind. Luca FEDELE	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Giovanna Maria ROMA	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Rosario MORABITO	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI	Consigliere Nazionale

A supporto della discussione la dott.ssa Dina Franco e la dott.ssa Micol Castellani in presenza.

Viene verificata la funzionalità degli strumenti telematici utilizzati, che risultano idonei a garantire l'identificazione degli intervenuti e la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri e, dunque, il collegamento avviene in simultanea tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità di partecipazione al dibattito.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione ordine del giorno
- 2) approvazione verbale seduta n. 26
- 2a) Regolamento per lo svolgimento degli esami di stato di perito industriale dei candidati di cui all'art 55, comma 2 lettera d del DPR 328 – determinazioni
- 3) approvazione verbale CTS Lauree Professionalizzanti
- 4) comunicazioni del Presidente
- 5) comunicazione dei Consiglieri Nazionali relativamente le attività legate alle deleghe in carica
- 6) EYE 2026 – stato di avanzamento e determinazioni
- 6 bis). Accordo Quadro tra CNPI e Value-RE
- 7) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI e deleghe collegate
- 8) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP



- 9) ratifica e concessione patrocini
- 10) varie ed eventuali

1) approvazione ordine del giorno

Omissis

2) approvazione verbale sedute n. 26

Omissis

2a) Regolamento per lo svolgimento degli esami di stato di perito industriale dei candidati di cui all'art 55, comma 2 lettera d del DPR 328 – determinazioni

Omissis

4) comunicazioni del Presidente

Omissis

5) Comunicazione dei Consiglieri Nazionali relativamente le attività legate alle deleghe in carica

Omissis

6) EYE 2026 – stato di avanzamento e determinazioni

Omissis

6 bis). Accordo Quadro tra CNPI e Value-RE

Il **Presidente** informa il Consiglio che, in continuità con il percorso già avviato nel 2018, è stato predisposto l'aggiornamento dell'Accordo Quadro tra il CNPI e la società Value-RE S.r.l.,

Preso atto del testo aggiornato dell'Accordo Quadro tra CNPI e Value-RE S.r.l.; considerato che lo stesso è finalizzato a promuovere la collaborazione tra le parti nel settore della valutazione immobiliare e nello sviluppo di opportunità professionali per gli iscritti.

Ritenuto che l'Accordo sia coerente con le finalità istituzionali del CNPI e con le esigenze di aggiornamento e qualificazione della categoria;

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge,

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI



E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELIBERA N.283/27 del 18 marzo 2026

- 1) di approvare l'Accordo Quadro tra CNPI e Value-RE S.r.l. nel testo allegato;
- 2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla presente deliberazione;
- 3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera.

7) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI e deleghe collegate

Il **Vice Presidente Vicario** informa il Consiglio che, nell'ambito delle attività connesse al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 14 gennaio 2026 tra il CNPI e il Distretto Veneto della Pelle, risulta opportuno individuare un referente tecnico per il coordinamento delle attività in ambito chimico. Evidenzia, in particolare, come il Per. Ind. Mirko Negretto abbia avuto un ruolo determinante nell'avvio dei rapporti con il Distretto e possieda specifiche competenze nel settore di riferimento.

Tenuto conto del Protocollo d'Intesa sottoscritto e della necessità di assicurare continuità operativa e adeguato supporto tecnico alle attività previste;

considerata la coerenza del profilo professionale del Per. Ind. Mirko Negretto con le finalità dell'incarico;

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge,

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELIBERA N.284/27 del 18 marzo 2026

- 1) di conferire al Per. Ind. Mirko Negretto l'incarico di referente del CNPI per le attività in ambito chimico nell'ambito del Distretto Veneto della Pelle;
- 2) di demandare al medesimo lo svolgimento delle attività di raccordo, coordinamento e supporto tecnico con il Distretto, in coerenza con gli obiettivi del Protocollo d'Intesa;
- 3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla presente deliberazione;
- 4) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera.

Il **Presidente** informa il Consiglio che è stata conferita delega al Vicepresidente Vicario Per. Ind. Amos Giardino quale rappresentante del CNPI in seno al Comitato Tecnico UNI/CT 040/GL 19 "Periti assicurativi per accertamento, stima e/o liquidazione dei danni derivanti da sinistri", al fine di garantire continuità operativa nelle attività del gruppo di lavoro.



Ritenuto opportuno procedere alla ratifica della suddetta delega;
a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge,

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELIBERA N.285/27 del 18 marzo 2026**

- 1) di ratificare la delega conferita al Vicepresidente Vicario Per. Ind. Amos Giardino quale rappresentante del CNPI in seno al Comitato Tecnico UNI/CT 040/GL 19 “Periti assicurativi per accertamento, stima e/o liquidazione dei danni derivanti da sinistri”;
- 2) di confermare la validità degli atti e delle attività svolte dal medesimo nell’ambito del suddetto incarico;
- 3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla presente deliberazione;
- 4) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera.

8) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP

Il Consigliere **Orlandotti** presenta la richiesta di autorizzazione annuale degli eventi formativi di cui alla seguente tabella:

ENTE FORMATORE	TITOLO CORSO	ORE	CFP
ANIT	Progettare il benessere termico e acustico	2	2
ANIT	Sei pronto per le nuove regole?	3	3
ANIT	Progettazione integrata delle partizioni orizzontali	2	2
ANIT	L'energia più green è quella risparmiata	2	2
ANIT	L'involucro al centro: progettare il comfort tra inverno ed estate	5	5



LOVATO ELECTRIC	Fondamenti Modbus: introduzione tecnica ai principi base e implementazioni.	4	7
ABB ELECTRIFICATION	Building Automation & Conto Termico 3.0	2-4	5-7
ABB ELECTRIFICATION	Cabina di BT/MT nell'era delle rinnovabili	2-4	5-7
GEO NETWORK	Masterclass Termotecnica 2026	8	11
CENTRO STUDI ATHENA	La sicurezza e i rischi nei cantieri (40 ore)	40	43
CENTRO STUDI ATHENA	Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	40	43
CENTRO STUDI ATHENA	Corso di Formazione per formatori in materia di sicurezza	24	27
ACTION GROUP	COMFORT AMBIENTALE NEGLI EDIFICI: criteri progettuali e valutazioni prestazionali	4	4
ACTION GROUP	PROGETTAZIONE D'IMPIANTI: LE NUOVE FRONTIERE DEL COMFORT	3	3
ACTION GROUP	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SICUREZZA IDRICO-SANITARIA: TRATTAMENTO ACQUA E PREVENZIONE	4	4
ACTION GROUP	EXCEL: GESTIRE FORMULE ED ELENCHI	12	15
ACTION GROUP	PROGETTAZIONE INTEGRATA: Le normative e il dimensionamento degli impianti di scarico e di adduzione, valutazioni delle prestazioni acustiche dei sistemi	4	4
ACTION GROUP	LE POTENZIALITÀ DELLA PROGETTAZIONE CON LA METODOLOGIA BIM - APPROFONDIMENTO SISTEMI DI	2	2
ACTION GROUP	RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI ATTRAVERSO LA PROGETTAZIONE INTEGRATA: soluzioni radianti innovative a bassa inerzia	4	4



ACTION GROUP	RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI ATTRAVERSO LA PROGETTAZIONE INTEGRATA: soluzioni radianti innovative a bassa inerzia termica e impatto sulla valorizzazione	2	2
ACTION GROUP	PROGETTAZIONE INTEGRATA PER LA SICUREZZA AL FUOCO E LE PRESTAZIONI TERMO ACUSTICHE:	4	4
ACTION GROUP	PROGETTAZIONE INTEGRATA PER L'EFFICIENZA ENERGETICA: NORMATIVE, SISTEMI RADIANTI E POMPE	4	4
ACTION GROUP	PROGETTAZIONE D'IMPIANTI: LE NUOVE FRONTIERE DEL COMFORT	4	4
ACTION GROUP	SISTEMI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA: PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA E APPLICAZIONI	2	2
ACTION GROUP	L'EDIFICIO COME SISTEMA INTEGRATO: una rilettura dell'edilizia contemporanea attraverso la progettazione integrata e il	5	5
BETA FORMAZIONE	€13,25 al giorno: ecco quanto paga un professionista italiano alla sua banca. Ogni giorno. Senza saperlo	3	6
WE-learn s.r.l.	Corso Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2015 dei Sistemi di Gestione Qualità	24	27
WE-learn s.r.l.	Corso Auditor/Lead Auditor ISO 14001:2015 dei Sistemi di Gestione Ambientale	24	27
WE-learn s.r.l.	Corso Auditor/Lead Auditor ISO 45001:2023 dei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro	24	27
WE-learn s.r.l.	Corso Auditor/Lead Auditor ISO 27001:2022 dei Sistemi di Gestione Sicurezza sulle Informazioni	24	27
WE-learn s.r.l.	Corso Auditor/Lead Auditor ISO 22000:2018 dei Sistemi di Gestione della Sicurezza Alimentare	24	27
WE-learn s.r.l.	Corso Tecniche di Audit ISO 19011 e UNI/IEC 17021-1 sul modulo sulle Tecniche di Audit	16	19
AGATOS SERVICE S.R.L.	Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza nei cantieri	40	43
AGATOS SERVICE S.R.L.	Aggiornamento per Rsp - Responsabile del servizio di protezione e prevenzione	40	43



AGATOS SERVICE S.R.L.	Corso di aggiornamento f.e.r. fonti energie rinnovabili macrotipologia elettrica e termoidraulica	24	27
AGATOS SERVICE S.R.L.	Corso di aggiornamento f.e.r. fonti energie rinnovabili macrotipologia elettrica	16	19
AGATOS SERVICE S.R.L.	Corso di aggiornamento f.e.r. fonti energie rinnovabili macrotipologia termoidraulica	16	19
CEI	RIPARI INTERBLOCCATI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE. Con il contributo incondizionato di DELLA FUNZIONE DI	3	3
CEI	NORMA CEI 11-27 ED. 2025 E CEI TR 78-25 Le novità sulla gestione del rischio elettrico nei lavori su impianti elettrici e per la valutazione del rischio	3	3
CEI	PROGETTAZIONE DI IMPIANTI SICURI E CONFORMI AL D.LGS. 81/08: ATEX, ANTINCENDIO E NUOVA CEI 64-8	4	4
CEI	La soluzione integrata e sostenibile per la sicurezza degli edifici: aggiornamenti normativi e applicazioni impiantistiche	4	4
CEI	SICUREZZA NEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. Prodotti, strumenti e linee guida dei VVF	3	3
CEI	DM37-08 E CEI79-3 EDIZIONE 2024: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME INTRUSIONE E RAPINA, ANALISI DEL RISCHIO, DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI PRESTAZIONE DI UN IMPIANTO E INDICE INTEGRATIVO DI SICUREZZA DM37-08 E CEI79-3 EDIZIONE 2024: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME	3	3

Valutate le schede degli eventi formativi, poste a disposizione dei Consiglieri Nazionali e conservate agli atti dalla segreteria;

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELIBERA N.286/27 del 18 marzo 2026**

- 1) di approvare la presente proposta di delibera relativamente all'istanza di autorizzazione dei corsi sopra indicati in tabella;
- 2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.



Il Consigliere Nazionale **Orlandotti** presenta le richieste di rinnovo di autorizzazione a svolgere le attività formative in qualità di organismo esterno per la formazione continua ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento per la Formazione Continua dei seguenti enti:

- 360 Forma Ass. Culturale di Formazione
- Beta Formazione S.r.l.
- Siemens S.p.A.
- CEI
- UNIPRO Srl
- A.I.F.E.C.S.

Valutata la completezza e l'idoneità delle domande presentate, poste a disposizione dei Consiglieri Nazionali e conservate agli atti dalla segreteria, ed in particolare che sono rimasti invariati i requisiti necessari all'autorizzazione già concessa e che non sono variate le condizioni soggettive ed oggettive che hanno determinato la concessione dell'autorizzazione,

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELIBERA N.287/27 del 18 marzo 2026**

- 1) di autorizzare il rinnovo allo svolgimento delle attività formative secondo l'art. 5 comma 5 del regolamento sulla formazione continua dei periti industriali i seguenti richiedenti:
 - 360 Forma Ass. Culturale di Formazione
 - Beta Formazione S.r.l.
 - Siemens S.p.A.
 - CEI
 - UNIPRO Srl
 - A.I.F.E.C.S.
- 2) di delegare il Consigliere Orlandotti per definire, ai sensi del vigente regolamento per la formazione continua, l'attribuzione dei crediti formativi in relazione ai corsi proposti;
- 3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.



Il **Presidente** ricorda che, nel corso della precedente seduta di Consiglio, era stato deliberato di destinare direttamente alla Fondazione Opificium le quote corrisposte dagli enti accreditati, al fine di evitare il passaggio intermedio delle risorse attraverso il Consiglio Nazionale.

Richiamata la propria deliberazione n. 270/26 del 18 febbraio 2025, con la quale è stato approvato, in linea di principio, il trasferimento alla Fondazione Opificium degli introiti derivanti dagli enti terzi accreditati al CNPI per la formazione continua;

considerato che tale decisione era finalizzata a rafforzare la sostenibilità economico-finanziaria della Fondazione, anche in relazione al supporto organizzativo e alla gestione delle risorse;

preso atto che, a seguito di approfondimenti tecnici e contabili, sono emerse criticità in ordine alla possibilità di attuare il suddetto trasferimento, in quanto gli introiti derivanti dagli enti accreditati risultano connessi a funzioni istituzionali in capo al Consiglio Nazionale, nell'ambito di un procedimento di accreditamento che coinvolge il Ministero;

rilevato, pertanto, che la deliberazione sopra richiamata non risulta concretamente attuabile sotto il profilo amministrativo-contabile;

ritenuto necessario procedere alla sua revoca, al fine di garantire la corretta gestione delle risorse e la conformità ai principi contabili e amministrativi vigenti;

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge,

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELIBERA N.288/27 del 18 marzo 2026

- 1) di revocare integralmente la deliberazione n. 270/26 del 18 febbraio 2025, in quanto non attuabile per sopravvenute criticità di natura tecnico-contabile e amministrativa;
- 2) di confermare che gli introiti derivanti dagli enti terzi accreditati continuino ad essere acquisiti e gestiti dal Consiglio Nazionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- 3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Alle ore 18.00 prendono parte alla seduta l'avv. Ferri e il prof Pilia in collegamento

2a) Regolamento per lo svolgimento degli esami di stato di perito industriale dei candidati di cui all'art 55, comma 2 lettera d del DPR 328 – determinazioni

Il **Presidente** riprende la trattazione del punto all'ordine del giorno, dando atto che, a seguito degli approfondimenti svolti e del lavoro di coordinamento effettuato dall'Avv. Ferri, è stata predisposta una proposta di delibera, unitamente al regolamento e alle relative linee guida, finalizzata a definire



il quadro giuridico e operativo per la valutazione del tirocinio e lo svolgimento della prova pratica valutativa (PPV). Il **Presidente** evidenzia che la documentazione è stata rielaborata tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione della mattinata, con particolare riferimento alla necessità di circoscrivere il perimetro del potere valutativo del CNPI, di rafforzarne il fondamento giuridico e di garantire la sostenibilità operativa del sistema.

VISTI

— art. 33, comma 5, Cost.: riserva di legge per gli esami di Stato abilitativi. La qualificazione professionale è il valore primario tutelato dall'ordinamento costituzionale, al quale il tirocinio è strumentale e non un fine in sé; conseguentemente, ogni disciplina regolatoria del tirocinio deve essere ricondotta alla finalità di garantire la preparazione tecnico-pratica del candidato, senza imporre oneri sproporzionati rispetto all'effettiva lacuna formativa;

— artt. 3 e 97 Cost.: i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità (art. 3), nonché di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97), impongono che la valutazione del tirocinio pregresso avvenga secondo criteri predeterminati, uniformi e non discriminatori; il tirocinio integrativo, quale misura compensativa di una lacuna formativa, deve essere proporzionato all'effettiva entità della lacuna e non può risultare più gravoso del necessario;

— Legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», in particolare:

art. 2: istituzione della figura del Perito Industriale Laureato e definizione dei titoli di studio universitari validi per l'accesso alla professione;

art. 4: previsione della modalità abilitante dei titoli accademici e delega ai decreti attuativi per la disciplina delle modalità semplificate dell'esame di Stato;

art. 6, comma 2: attribuzione al Consiglio Nazionale dell'Ordine del potere di adottare, nelle more dell'attuazione dei titoli abilitanti, la disciplina regolatoria dei percorsi semplificati di accesso alla professione;

— D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato», in particolare:

art. 6: disciplina del tirocinio professionale quale requisito di accesso all'esame di Stato, con previsione che il tirocinio «può» essere svolto anche secondo modalità stabilite in convenzione — e non necessariamente «deve» essere svolto in via convenzionale —, il che comporta la riconoscibilità, ai fini abilitativi, del tirocinio curricolare svolto nell'ambito del percorso universitario, purché di durata non inferiore a sei mesi, reali o convenzionali;



art. 55, comma 2, lett. d): enumerazione delle classi di laurea triennale idonee all'accesso alla sezione «laureati» dell'albo dei Periti Industriali, a condizione che le medesime siano comprensive di un tirocinio semestrale;

— Decreto Interministeriale n. 10 del 13 gennaio 2026 (12 dicembre 2025) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 52 del 4 marzo 2026, cod. 26A01066; registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2026, reg. n. 250), adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L. 163/2021, recante le tabelle di confluenza delle classi di laurea triennale nei settori di specializzazione dell'albo dei Periti Industriali Laureati e la disciplina del percorso abilitativo semplificato; in particolare, l'art. 1, comma 4, rinvia alle determinazioni del CNPI per la disciplina delle modalità di valutazione e riconoscimento del tirocinio e per l'individuazione dei criteri di integrazione per i candidati privi di tirocinio curriculare;

— D.M. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509, e D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: ordinamenti didattici dei corsi di laurea triennale; in vigore dei quali numerosi piani di studi non prevedevano tirocinio curriculare espresso in mesi, ma attività formative di laboratorio, tirocinio convenzionale o stage espresso unicamente in ore, la cui computabilità ai fini della durata semestrale richiesta dall'art. 55 DPR 328/2001 è stata oggetto di specifica interpretazione ministeriale;

— D.M. 12 agosto 2020, n. 446, recante la definizione delle classi di laurea ad orientamento professionale LP-01, LP-02 e LP-03, direttamente abilitanti all'esercizio della professione ai sensi della L. 163/2021;

— D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (recepimento della Direttiva 2005/36/CE), artt. 13 e 14: il tirocinio integrativo prescritto al candidato privo di tirocinio curriculare costituisce misura compensativa in senso tecnico, ai sensi del diritto dell'Unione Europea, e deve pertanto essere proporzionato all'effettiva differenza di qualifica tra la formazione acquisita e quella richiesta per l'esercizio della professione;

— L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 1, 3, 6-bis, 7, 10 e 10-bis: principi di economicità, efficacia, proporzionalità e trasparenza dell'azione amministrativa; obbligo di motivazione dei provvedimenti; disciplina del conflitto di interessi; avvio del procedimento; partecipazione degli interessati; preavviso di rigetto;

— D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali», art. 6, comma 4: previsione della convenzione quadro per lo svolgimento del tirocinio professionale all'interno dei percorsi universitari, ai fini dell'accesso all'esame di Stato per la professione di Perito Industriale Laureato;



— D.M. Ministero della Giustizia 15 aprile 2016, n. 68, recante la disciplina delle misure compensative per l'esercizio della professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, in attuazione del D.Lgs. 206/2007;

— Deliberazione CNPI n. 232/24 del 18 dicembre 2025, con la quale il Consiglio Nazionale ha approvato il «Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato di Perito Industriale dei candidati di cui all'art. 55, comma 2, lett. d), del D.P.R. 328/2001» (di seguito: «Regolamento»), adottato quale linea guida da trasmettere alle Università in vista della pubblicazione del D.M. 12 dicembre 2025, al fine di consentire l'avvio organizzato delle sessioni di Prova Pratico Valutativa (PPV) per l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato; il Regolamento disciplina, tra l'altro, all'art. 6, le modalità di accesso al RNT e di svolgimento del percorso abilitativo per i laureati nelle classi L e LM non direttamente abilitanti, con specifica previsione della valutazione, da parte del CTS, delle attività formative di laboratorio e di tirocinio svolte «in tutto o in parte durante il corso degli studi universitari»;

— Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici – Ufficio II, prot. n. 8307 del 12 settembre 2005 (di seguito: «nota ministeriale prot. 8307/2005»): con tale nota, il competente Ufficio ministeriale ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 55, DPR 328/2001, stabilendo che le lauree triennali ivi menzionate sono «utili a condizione che le stesse siano comprensive di un tirocinio di sei mesi»; ha altresì chiarito che, poiché l'art. 6 DPR 328/2001 stabilisce che il tirocinio «può» — e non «deve» necessariamente — essere svolto secondo modalità stabilite in convenzione, il tirocinio obbligatorio (stabilito dalle università) ovvero il tirocinio curriculare (scelto dall'interessato nell'ambito delle opzioni consentite o approvate dalle università), svolti all'interno dei percorsi formativi accademici — nel senso che ne sono parte producendo crediti utili al raggiungimento di quelli necessari per il conseguimento del titolo, rendendo la laurea «comprensiva» di tirocinio — sono da ritenersi utili ai fini abilitativi, purché abbiano una durata non inferiore a sei mesi, «reali o convenzionali nel caso in cui, come comunemente accade, la durata risulti stabilita unicamente in ore»; in applicazione di tale principio, al fine di risolvere le questioni applicative, la nota precisa che il candidato deve richiedere all'Università di attestare lo svolgimento del tirocinio, ancorché convenzionale, in ragione di quanto stabilito dagli artt. 6 e 55 D.P.R. 328/2001;

— Pareri applicativi resi in conformità alla nota ministeriale prot. n. 8307/2005, afferenti a specifici casi di lauree triennali con tirocinio parzialmente svolto o espresso in ore, con i quali sono stati definiti i criteri di valutazione e di riconoscimento del tirocinio curriculare ai fini dell'art. 55 DPR 328/2001, e segnatamente:



- parere relativo all'Università degli Studi di Udine, Facoltà di Ingegneria, corso di laurea in Ingegneria Civile: criteri di valutazione del tirocinio nel caso di laurea triennale con piano di studi in cui il tirocinio sia formalmente presente ma svolto in collaborazione con il Collegio di Udine;
- parere relativo a lauree triennali comprensive di tirocinio di sei mesi (VR): criterio di riconoscimento integrale del tirocinio curriculare semestrale, svolto in tutto o in parte durante il percorso universitario, quale requisito pienamente soddisfatto ai sensi dell'art. 55 DPR 328/2001;
- parere relativo al tirocinio semestrale e abilitazione nell'area triennale (PT): criteri di valutazione del tirocinio semestrale ai fini dell'abilitazione per i candidati dell'area triennale, con specificazione delle modalità di computo della durata;
- parere relativo alla laurea triennale con tirocinio convenzionale espresso in ore (PS): criterio di riconoscimento del tirocinio convenzionale espresso in ore, con applicazione del principio di equivalenza tra durata reale e durata convenzionale stabilito dalla nota ministeriale prot. 8307/2005;
- Parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), attestante la conformità delle presenti determinazioni ai requisiti di qualità e coerenza dei percorsi formativi ai fini abilitativi;

CONSIDERATO CHE

1. Il quadro normativo applicabile alla valutazione del tirocinio dei candidati laureati non abilitati si articola su due livelli distinti e tra loro coordinati. Il primo livello è costituito dalla norma primaria: l'art. 55, comma 2, lett. d), D.P.R. 328/2001, che condiziona l'utilità delle lauree triennali ivi elencate alla circostanza che le medesime siano «comprensive di un tirocinio di sei mesi». Il secondo livello è costituito dalla norma procedurale: l'art. 6 del medesimo D.P.R. 328/2001, che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio stabilendo che questo «può» — non «deve» — essere effettuato secondo modalità convenzionali, lasciando così aperta la possibilità di riconoscere anche il tirocinio curriculare universitario, obbligatorio o facoltativo, quale adempimento valido del requisito semestrale.
2. La nota ministeriale prot. n. 8307 del 12 settembre 2005 ha risolto in termini autoritativi e vincolanti per gli Ordini professionali la questione interpretativa relativa alla computabilità del tirocinio curriculare universitario ai fini del requisito semestrale ex art. 55 DPR 328/2001. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha stabilito che il tirocinio obbligatorio o curriculare, svolto «all'interno dei percorsi formativi accademici» — nel senso che ne sia parte costitutiva, producendo crediti utili al conseguimento del titolo — è riconoscibile ai fini abilitativi purché abbia «una durata non inferiore ai sei mesi (reali o convenzionali nel caso in cui, come comunemente accade, la durata risulti stabilita unicamente in ore)». Tale interpretazione ministeriale risolve il problema — storicamente ricorrente nei percorsi formativi erogati in vigenza dei D.M. 509/1999 e 270/2004 — di piani di studi che non esprimessero il tirocinio in mesi ma in



crediti formativi universitari (CFU) o in ore, impedendo che una differenza meramente formale di misurazione si traducesse in un pregiudizio sostanziale per il candidato.

3. Il Decreto Interministeriale n. 10 del 13 gennaio 2026 (12 dicembre 2025), pubblicato in Gazz. Uff. n. 52 del 4 marzo 2026, ha definito le tabelle di confluenza delle classi di laurea triennale nei settori di specializzazione dell'albo dei Periti Industriali Laureati, dando attuazione alla delega di cui all'art. 6, comma 2, della L. 163/2021. Tuttavia, il decreto non ha disciplinato espressamente il requisito del tirocinio per i candidati il cui piano di studi non preveda tirocinio curriculare — fattispecie ricorrente per le lauree erogate in vigenza dei previgenti ordinamenti didattici — né ha definito i criteri di valutazione e di computo del tirocinio espresso in ore o in CFU. L'art. 1, comma 4, del decreto ha pertanto demandato al CNPI, tramite il proprio potere regolamentare, la determinazione delle modalità operative di valutazione del tirocinio e la disciplina dei percorsi integrativi per i candidati che ne siano privi. Tale rinvio costituisce la fonte immediata della potestà regolamentare esercitata con la presente deliberazione.

4. La Deliberazione CNPI n. 232/24 del 18 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Regolamento per le modalità semplificate di abilitazione, è stata adottata quale linea guida anticipatoria, da trasmettere alle Università in vista della pubblicazione del Decreto Interministeriale n. 10 del 13 gennaio 2026 (12 dicembre 2025), al fine di consentire l'organizzazione tempestiva delle sessioni di PPV. In tale Regolamento, all'art. 6, è già contenuta la previsione che il CTS valuti le attività formative di laboratorio e di tirocinio svolte «in tutto o in parte durante il corso degli studi universitari», il che costituisce il fondamento regolamentare del potere di valutazione e di riconoscimento parziale del tirocinio affidato al CTS. La presente deliberazione integra e sviluppa analiticamente tale previsione, definendo i criteri operativi e le soglie di riconoscimento.

5. Le questioni applicative che la nota ministeriale prot. 8307/2005 aveva già risolto in riferimento al quadro normativo del D.P.R. 328/2001 previgente alla L. 163/2021 conservano piena validità nel quadro attuale, stante la continuità del riferimento normativo (art. 55, comma 2, lett. d) e art. 6, DPR 328/2001) e la natura interpretativa — e non meramente regolamentare — dell'atto ministeriale. I pareri applicativi resi su casi concreti di lauree triennali con tirocinio espresso in ore o parzialmente svolto (UD, VR, PT, PS) confermano la solidità e la coerenza del criterio ministeriale dell'equivalenza tra durata reale e durata convenzionale del tirocinio, e ne attestano l'applicazione uniforme su base nazionale.

6. Occorre distinguere, sul piano sistematico, tra due fattispecie soggettive distinte, ciascuna delle quali richiede una disciplina specifica e proporzionata: (a) il candidato il cui piano di studi includa un tirocinio curriculare parzialmente svolto o espresso in ore, computabile ai fini del requisito semestrale secondo i criteri della nota ministeriale prot. 8307/2005, per il quale il CTS valuta l'entità



dell'eventuale lacuna residua e prescrive, ove necessario, un tirocinio integrativo proporzionato; (b) il candidato il cui piano di studi non preveda alcuna forma di tirocinio curriculare, né il medesimo abbia svolto attività equivalenti successivamente al conseguimento del titolo, per il quale si rende necessaria la prescrizione di un tirocinio integrativo integrale, parametrato alle aree di competenza scoperte del settore di specializzazione richiesto. In entrambe le fattispecie, la PPV rimane condizione necessaria e inderogabile per il conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 33, comma 5, Cost. e dell'art. 4, L. 163/2021.

7. Il criterio di riconoscimento del tirocinio curriculare universitario espresso in ore trova il proprio fondamento testuale nell'art. 6 DPR 328/2001, il quale — come chiarito dalla nota ministeriale prot. 8307/2005 — utilizza il verbo «può» in relazione allo svolgimento del tirocinio secondo modalità convenzionali, con ciò ammettendo che il tirocinio possa essere validamente svolto anche attraverso modalità diverse dalla convenzione, tra cui il tirocinio curriculare obbligatorio o facoltativo inserito nel piano di studi universitario. Ne deriva che la laurea è da considerarsi «comprensiva» di tirocinio, ai fini dell'art. 55 DPR 328/2001, quando il tirocinio curriculare faccia parte del percorso formativo accademico producendo CFU utili al conseguimento del titolo, indipendentemente dall'unità di misura adottata (mesi, ore, CFU), purché la durata complessiva — reale o convenzionale — sia equivalente a sei mesi.

8. Peraltro, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali già ha esercitato una specifica potestà regolamentare in materia di tirocinio, disciplinando le modalità di svolgimento del praticantato professionale, di durata variabile da due a tre anni (successivamente ridotta a diciotto mesi in applicazione dell'art. 9 D.L. 1/2012, conv. in Legge n. 27/2012), deliberando la cd. “direttiva sul praticantato”, esercitata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 5 Legge 2 febbraio 1990, n. 17. In tale circostanza all'ordine territoriale era affidata la potestà di verifica del soddisfacimento del requisito, ai fini di certificare la compiuta pratica professionale, necessaria per consentire ai candidati in possesso del titolo di studio valido l'ammissione agli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio libera professione di perito industriale.

9. Tale impostazione è stata condivisa dallo stesso Ministero dell'Università e della Ricerca, Dip. per l'Università, l'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica – Dr. Gen. Per l'Università – Ufficio VI, con nota prot. 195 del 18 gennaio 2008, allorquando, occupandosi del “tirocinio semestrale”, previsto dall'art. 6 DPR 328/2001, testualmente riteneva che “... ai sensi del D.P.R. 328/2001, il tirocinio semestrale è requisito fondamentale ed indispensabile per il solo accesso all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale. Ne consegue che detto tirocinio è certamente obbligatorio per quanti intendano partecipare al su menzionato esame di Stato di abilitazione professionale (essendo



ad esso propedeutico), non anche per coloro che siano già iscritti nel relativo Albo professionale. Pertanto, si esprime l'avviso che il perito industriale, già iscritto all'Albo, il quale intenda conseguire una laurea triennale, tra quelle indicate all'art. 55 del D.P.R. 328/2001, è esonerato dallo svolgimento del previsto tirocinio semestrale”.

10. Conformemente all'orientamento delle note ministeriali richiamate e all'esercizio della potestà regolamentare in materia di determinazione dei criteri e delle modalità di svolgimento del tirocinio comprensivo nel corso di laurea, di cui all'art. 6 e 55 D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, potendo essere riconosciuto il tirocinio anche in via “convenzionale”, come espressamente stabilito dalla nota ministeriale prot. 8307/2005 in fase di risoluzione dei casi applicativi, il CTS è chiamato a una valutazione di carattere tecnico-discrezionale sulla base della documentazione acquisita. Ai fini del riconoscimento del tirocinio, il CTS applica il criterio di conversione, ricavato dall'interpretazione sistematica dell'art. 6 DPR 328/2001 e dei pareri applicativi resi in conformità alla nota ministeriale prot. 8307/2005.

In tal senso, il conseguimento della laurea di cui all'art 55 comma 2 lett. d) D.P.R: 5 giugno 2001, n. 328, dovendo “implicitamente” contenere il tirocinio semestrale per via curriculare, non sarà oggetto di una mera verifica formale della denominazione dell'attività formativa nel piano di studi. Questo elemento distingue la fattispecie del tirocinio «convenzionale» (riconoscibile) dalla fattispecie del tirocinio «assente», che richiederà l'integrazione necessaria, rappresentata dalla verifica di apprendimento avente ad oggetto il regolamento professionale del perito industriale e il codice deontologico: la differenza non è nella denominazione, ma nella sostanza dell'attività svolta e nella sua computabilità in termini di durata equivalente.

11. I criteri adottati con la presente deliberazione devono essere predeterminati, uniformi su base nazionale e verificabili, in coerenza con i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e con l'orientamento costante della giurisprudenza amministrativa in materia di valutazioni tecnico-discrezionali, secondo cui l'esercizio della discrezionalità tecnica non esime l'amministrazione dall'obbligo di motivazione analitica e dall'applicazione di criteri oggettivi previamente resi pubblici. Ogni scostamento dai criteri stabiliti dalla presente deliberazione deve essere motivato per iscritto nel provvedimento del CTS e comunicato al CNPI per conoscenza.

12. La Prova Pratico Valutativa (PPV) costituisce il presidio inderogabile della qualificazione professionale ai sensi dell'art. 33, comma 5, Cost. e dell'art. 4 della L. 163/2021. Pertanto, il riconoscimento del tirocinio pregresso, l'equiparazione del tirocinio curriculare al requisito semestrale ovvero il riconoscimento dell'esperienza professionale pregressa non possono costituire validi titoli per esonerare il candidato dalla PPV. Il superamento della PPV rimane condizione



necessaria e sufficiente per il conseguimento dell'abilitazione e nessun adempimento ulteriore può essere imposto al candidato che abbia superato la prova.

RITENUTO CHE

— ricorrono tutti i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione della presente deliberazione; in particolare, il rinvio di cui all'art. 1, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 10 del 13 gennaio 2026 (12 dicembre 2025) costituisce fonte esplicita della potestà regolamentare del CNPI in materia di valutazione e riconoscimento del tirocinio, e la Deliberazione n. 232/24 del 18 dicembre 2025 costituisce l'atto presupposto che ha già definito il quadro regolamentare entro il quale i criteri operativi qui adottati si inseriscono;

— la presente deliberazione è conforme alla normativa vigente, ai principi costituzionali richiamati e all'interpretazione ministeriale autentica contenuta nella nota prot. n. 8307/2005; essa non introduce requisiti ulteriori rispetto a quelli già stabiliti dalla norma primaria e dall'atto ministeriale interpretativo, limitandosi a tradurre tali requisiti in criteri operativi uniformi per il CTS;

— la motivazione è analitica e trasparente, e consente il sindacato giurisdizionale tanto in sede di legittimità quanto in sede di merito nelle forme consentite dalla legge; i criteri adottati sono verificabili sulla base di documentazione oggettiva acquisita dai candidati;

— il parere favorevole del CTS costituisce presupposto necessario all'adozione e ne attesta la conformità ai requisiti di qualità e coerenza dei percorsi formativi abilitativi;

— la presente deliberazione è coordinata con la Deliberazione CNPI n. 232/24 del 18 dicembre 2025 e con le Linee Guida del CTS adottate o in corso di adozione; in caso di contrasto tra la presente deliberazione e atti precedenti, prevale la disposizione più specifica; in caso di pari specificità, prevale la disposizione più favorevole al candidato;

TENUTO CONTO

— della Deliberazione CNPI n. 232/24 del 18 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Regolamento per le modalità semplificate di abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato ex L. 163/2021, trasmesso alle Università quale linea guida operativa in vista della pubblicazione del Decreto Interministeriale n. 10 del 13 gennaio 2026 (12 dicembre 2025), avvenuta in data 4 marzo 2026, al fine di consentire l'organizzazione delle sessioni di PPV; tale Regolamento, all'art. 6, attribuisce espressamente al CTS il potere di valutare le attività formative di laboratorio e di tirocinio svolte «in tutto o in parte durante il corso degli studi universitari», costituendo il fondamento regolamentare dei criteri operativi adottati con la presente deliberazione;

— della natura anticipatoria della citata Deliberazione n. 232/24, adottata prima della pubblicazione del Decreto Interministeriale n. 10 del 13 gennaio 2026 (12 dicembre 2025) al fine di preparare il sistema universitario e ordinistico all'avvio del percorso abilitativo semplificato; la presente



deliberazione ne costituisce lo sviluppo attuativo successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, e integra i criteri operativi ivi già contenuti con la disciplina specifica della valutazione e del riconoscimento del tirocinio carente;

— dell'urgenza di adottare criteri uniformi su base nazionale, al fine di garantire la parità di trattamento tra candidati che abbiano conseguito la medesima classe di laurea presso Atenei diversi, con piani di studi differenti quanto alla presenza, alla denominazione e all'espressione in ore o in CFU del tirocinio curriculare, evitando che difformità applicative locali si traducano in discriminazioni irragionevoli in violazione dell'art. 3 Cost.;

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge,

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELIBERA N.289/27 del 18 marzo 2026

1)l'adozione del Regolamento per la valutazione e il riconoscimento del tirocinio e per la disciplina del tirocinio integrativo per i candidati all'abilitazione alla professione di Perito Industriale Laureato in possesso di laurea triennale non direttamente abilitante, ex art. 1, comma 4, Decreto Interministeriale n. 10 del 13 gennaio 2026 (12 dicembre 2025).

3)di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;

4)di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Presidente richiama l'attenzione dei Consiglieri sulla tabella dei tutor ordinistici, contenuta nella documentazione distribuita in valigetta. Precisa che ciascun Consigliere è stato individuato quale tutor in relazione al proprio settore di riferimento, in coerenza con gli ambiti previsti dalla Legge n. 163/2021, ferma restando la possibilità, in base alla disponibilità, di svolgere tale funzione anche in settori diversi da quello di appartenenza. Informa inoltre che saranno successivamente fornite indicazioni operative in merito al funzionamento della piattaforma RNT, attraverso la quale verranno gestite le procedure. Evidenzia che, in una fase iniziale, il Consiglio Nazionale è chiamato a svolgere direttamente un ruolo di supporto e monitoraggio del sistema, al fine di garantirne il corretto avvio e funzionamento. Rappresenta tuttavia che, una volta costituito un adeguato elenco di tutor su tutto il territorio nazionale, tale funzione potrà essere progressivamente demandata agli Ordini territoriali. Alla luce di quanto sopra, il Presidente invita i Consiglieri a manifestare la propria disponibilità a svolgere il ruolo di tutor, al fine di assicurare l'operatività del sistema nella fase di avvio. Precisa altresì che l'attività di tutoraggio, in quanto riconducibile alle funzioni istituzionali del Consiglio Nazionale, non prevede il riconoscimento di compensi o rimborsi spese.



VISTA la Legge 163/2021 recante disposizioni in materia di modalità semplificate di accesso alle professioni regolamentate e, in particolare, le norme concernenti l'abilitazione all'esercizio della professione mediante percorsi formativi integrati con il sistema ordinistico;

VISTO il Decreto Interministeriale n.10 del 13 gennaio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 4 marzo 2026, recante disposizioni attuative in materia di accesso ed abilitazione alla professione di Perito Industriale Laureato;

RICHIAMATO l'art. 55, comma 2, lett. d), del DPR 328/2001, che individua i titoli di studio utili ai fini dell'accesso alla professione e i relativi ambiti di competenza;

CONSIDERATO che il nuovo assetto normativo introduce un sistema di abilitazione fondato sull'integrazione tra formazione universitaria e percorso professionalizzante, richiedendo un presidio qualificato da parte del sistema ordinistico;

PRESO ATTO che, in tale contesto, il ruolo del Tutor ordinistico assume funzione centrale per garantire la coerenza tra il percorso formativo del tirocinante e il settore di specializzazione, nonché per assicurare il corretto raccordo tra Ordine, università e sistema professionale;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla definizione e formalizzazione di un quadro organico dei Tutor ordinistici del Consiglio Nazionale, in correlazione ai settori di specializzazione della professione;

VISTA la tabella di confluenza dei Tutor ordinistici del CNPI, predisposta in relazione agli otto settori della professione e depositata agli atti;

RITENUTO che la suddetta tabella costituisca strumento operativo essenziale per l'attuazione del nuovo modello di accesso alla professione e per il coordinamento delle attività di tutoraggio a livello nazionale;

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

DELIBERA N.290/27 del 18 marzo 2026

1) di approvare la tabella di confluenza dei Tutor ordinistici del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) di individuare, per ciascun settore di specializzazione, i Tutor ordinistici tra i Consiglieri nazionali indicati nella predetta tabella, ai fini dello svolgimento delle attività di supporto, indirizzo e accompagnamento dei tirocinanti;



- 3) di dare atto che i Tutor ordinistici operano nell'ambito delle funzioni istituzionali del Consiglio Nazionale, contribuendo a garantire la qualità, la coerenza e l'omogeneità dei percorsi formativi e professionalizzanti sul territorio nazionale;
- 4) di demandare agli uffici competenti gli adempimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la diffusione e pubblicazione della tabella sul sito istituzionale;
- 5) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il **Presidente** evidenzia la necessità di procedere con l'adozione di una specifica deliberazione volta a disciplinare, in via transitoria, il riconoscimento di un'indennità in favore dei componenti delle commissioni di prova pratica valutativa (PPV) non appartenenti al Consiglio Nazionale.

Premesso che, nell'ambito dell'attuazione della Legge n. 163/2021, le prove pratiche valutative (PPV) sono svolte mediante commissioni paritetiche; considerato che, nella fase di prima applicazione, le Università non hanno ancora adottato regolamenti interni per la disciplina dei compensi;

ritenuto necessario garantire la continuità e la regolarità delle procedure, anche mediante anticipazione delle somme da parte del CNPI;

preso atto della disponibilità delle risorse sul pertinente capitolo di bilancio;
a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge,

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELIBERA N.291/27 del 18 marzo 2026

- 1) di stabilire, in via transitoria, il riconoscimento di un'indennità giornaliera pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun componente delle commissioni PPV non appartenente al Consiglio Nazionale;
- 2) di prevedere che tale indennità sia riconosciuta laddove non venga corrisposta dall'Università competente;
- 3) di disporre che il CNPI provveda all'anticipazione delle suddette somme, al fine di garantire la continuità e la regolarità delle procedure;
- 4) di stabilire che le somme anticipate dal CNPI siano successivamente richieste a rimborso alle Università, nei casi di competenza;
- 5) di autorizzare gli uffici competenti ad attingere alle risorse disponibili sul pertinente capitolo di spesa del bilancio del Consiglio Nazionale;
- 6) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;



7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

3) approvazione verbale CTS Lauree Professionalizzanti

Omissis

9) ratifica e concessione patrocini

Vista la richiesta di concessione del patrocinio del CNPI per il “6° Convegno Nazionale di Esplosivistica Generale - EXPLO 2026”, che si terrà il giorno 23 marzo 2026 presso il Lloyd’s Baia Hotel di Vietri sul Mare (SA);

Tenuto conto che l’iniziativa, organizzata dall’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM) in collaborazione con l’Istituto Asciano Sobrero, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e altri enti istituzionali, è dedicata ai temi dell’esplosivistica generale con particolare riferimento alle innovazioni legislative, scientifiche, tecniche e operative nel settore;

Considerato che il convegno rappresenta un’importante occasione di aggiornamento tecnico-professionale e di confronto interdisciplinare sui temi della sicurezza, delle applicazioni industriali degli esplosivi, delle attività estrattive, delle demolizioni e delle più recenti evoluzioni normative, risultando di significativo interesse per i Periti Industriali e i Periti Industriali Laureati operanti nei settori affini;

Rilevato altresì che l’evento prevede il riconoscimento di crediti formativi professionali (CFP) ed è fruibile anche in modalità streaming, ampliandone la diffusione e la partecipazione;

Preso atto che il patrocinio del CNPI è già stato concesso in via d’urgenza;

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge,

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELIBERA N.293/27 del 18 marzo 2026

1) Di ratificare la concessione del patrocinio del CNPI al “6° Convegno Nazionale di Esplosivistica Generale – EXPLO 2026”, che si terrà il giorno 23 marzo 2026 presso il Lloyd’s Baia Hotel di Vietri sul Mare (SA);

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla presente deliberazione;

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera.



Vista la concessione del patrocinio del CNPI, già formalizzata con nota del 26 febbraio 2026, per l'evento "La finanza per l'efficienza energetica: strumenti per le ESCo", che si terrà il giorno 4 marzo 2026 presso la fiera Key Energy Expo di Rimini;

Tenuto conto che l'iniziativa, promossa da Federesco, è dedicata ai temi della finanza applicata all'efficienza energetica e agli strumenti operativi a supporto delle Energy Service Company (ESCo), configurandosi quale occasione di aggiornamento tecnico-professionale su tematiche di rilevante interesse per la categoria;

Considerato che il Consiglio Nazionale ha altresì espresso parere favorevole al riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP) per i partecipanti all'evento;

Ritenuto pertanto di procedere alla ratifica del patrocinio concesso e del riconoscimento dei CFP; a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge,

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELIBERA N.294/27 del 18 marzo 2026**

1)di ratificare la concessione del patrocinio del CNPI all'evento "La finanza per l'efficienza energetica: strumenti per le ESCo", che si terrà il giorno 4 marzo 2026 presso la fiera Key Energy Expo di Rimini;

3)di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla presente deliberazione;

4)di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera.

Vista la richiesta di concessione del patrocinio non oneroso e di autorizzazione all'utilizzo del logo del CNPI avanzata da ANPE – Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido per la 7ª Conferenza Nazionale Poliuretano Espanso rigido, che si terrà il giorno 7 maggio 2026 presso il Centro Congressi Precise House Mantegna di Roma;

Tenuto conto che l'iniziativa, rivolta a progettisti e operatori del settore edilizio, è dedicata ai temi dell'efficienza, della sostenibilità e della sicurezza nel comparto dei materiali isolanti e delle tecnologie applicative, configurandosi quale occasione di aggiornamento tecnico e scientifico sulle innovazioni di settore;

Considerato che la Conferenza prevede il coinvolgimento di accademici ed esperti qualificati, nonché la presentazione di ricerche e progetti innovativi, contribuendo alla diffusione della cultura tecnica e allo sviluppo professionale nei settori di interesse per la categoria dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge,



IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

DELIBERA N.295/27 del 18 marzo 2026

- 1) di concedere il patrocinio non oneroso e l'autorizzazione all'utilizzo del logo del CNPI alla 7^a Conferenza Nazionale Poliuretano Espanso rigido, che si terrà il giorno 17 maggio 2026 presso il Centro Congressi Precise House Mantegna di Roma;
- 2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla presente deliberazione;
- 3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera.

Vista la richiesta pervenuta dal Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente (CTI) relativa al riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP) per due tavole rotonde organizzate nell'ambito della manifestazione MCE – Mostra Convegno Expocomfort, in programma presso Fiera Milano (Rho);

Tenuto conto che le iniziative riguardano:

- la tavola rotonda del 24 marzo 2026 “Formazione e qualificazione dei professionisti e degli operatori di settore per la transizione energetica: criticità, opportunità e soluzioni”;
- la tavola rotonda del 25 marzo 2026 “La sfida della direttiva EPBD sugli edifici esistenti: facciamo il punto guardando al domani”;

Considerato che gli eventi trattano tematiche di rilevante interesse tecnico-professionale per la categoria, con particolare riferimento alla transizione energetica, all'efficienza energetica e all'evoluzione normativa del settore;

Ritenuto pertanto opportuno riconoscere i crediti formativi professionali ai partecipanti;
a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge,

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

DELIBERA N.296/27 del 18 marzo 2026

- 1) di riconoscere i crediti formativi professionali (CFP) per la partecipazione alle tavole rotonde organizzate dal CTI nell'ambito della manifestazione MCE – Mostra Convegno Expocomfort, previste per i giorni 24 e 25 marzo 2026;
- 2) di demandare agli uffici competenti la definizione del numero dei CFP attribuibili, secondo la normativa vigente in materia di formazione continua;
- 3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla presente deliberazione;



4) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera.

Alle ore 19.10 si dichiara chiusa la seduta e viene redatto il presente verbale.